Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118 C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.08.2020

Info/127/RIFIUTI RADIOATTIVI: Dlgs 101/2020 disciplina protezione lavoratori e gestione rifiuti radioattivi

RADIAZIONI IONIZZANTI E RIFIUTI RADIOATTIVI: LE NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EURATOM

In attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, la quale stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni, il 27 agosto 2020 è entrato in vigore il **decreto legislativo del 31 luglio 2020 n.101(** in GU n.201 del 18.08.2020)

Il provvedimento, oltre a disciplinare la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti e il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili, prevede anche nuove regole per la gestione dei rifiuti radioattivi, del combustibile esaurito, il ciclo di vita degli impianti nucleari civili, la fabbricazione e funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti.

In particolare, per quanto di interesse della gestione di tali rifiuti, si riportano alcuni passi sintetici:

- ✓ per l'art. 54 i materiali solidi, liquidi o areoformi che contengono sostanze radioattive, che soddisfano la definizione di rifiuto (art. 54 e allegato I del Dlgs), e sono stati autorizzati "all'allontanamento" secondo le procedure presente Decreto, sono gestiti, smaltiti e riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina delle emissioni in atmosfera e della gestione rifiuti di cui al Dlgs 152/06. Mentre è vietato la gestione dei rifiuti per i materiali contenenti sostanze radioattive per i quali non è stata rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento.
- ✓ per l'art. 56 l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti radioattivi per i conferimenti alle istallazioni di trattamento o deposito oppure allo smaltimento devono essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo Economico sentito l'ISIN. L'autorizzazione è rilasciata previa

istruttoria tecnica el rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 56. Il detentore è sempre responsabile della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi conferiti al vettore e il vettore è responsabile della corretta verifica del materiale trasportato (marcatura, imballaggi, certificazioni, ecc..), secondo quanto disciplinato dal successivo comma 3. Inoltre il detentore e vettore sono obbligati a trasmettere all'ISIN le relative informazioni.

✓ L'art. 57 disciplina le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito, tutte operazioni che devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità preposte alle autorizzazioni per le attività previste dallo stesso Dlgs.

Il Decreto Legislativo in oggetto, all'art. 243 dispone l'abrogazione di diverse precedenti disposizioni; nello specifico il provvedimento abroga l'intero testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che recava: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili", nonchè abroga il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che recava: "Attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane".

In allegato il testo del Dlgs. 31 luglio 2020 n. 101